



UNICO 2000

Società di persone ed equiparate

IRAP

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive
Società di persone ed equiparate
Quadro IQ

2

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO IRAP

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

1.1

Generalità

Il modello IRAP "UNICO 2000 – Società di persone ed equiparate" va utilizzato per la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni (D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, D.Lgs. 10 giugno 1999, n. 176, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506).

Presupposto dell'imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997 assumono veste di soggetti passivi del tributo le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5 del Tuir, comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

I gruppi economici di interesse europeo (GEIE) non sono soggetti passivi di imposta; Il valore della produzione netta di tali gruppi residenti o delle stabili organizzazioni di gruppi non residenti, determinato secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997, è imputato a ciascun membro nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. Ciascun membro del gruppo è obbligato in solido con gli altri al versamento dell'imposta dovuta.

La presentazione della dichiarazione IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata deve comunque avvenire congiuntamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi con il mod. "UNICO 2000 - Società di persone ed equiparate" nel quale, in particolare, andrà barrata la casella IRAP della sezione "Tipo di dichiarazione".

La dichiarazione IRAP va presentata anche dai soggetti in liquidazione volontaria. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l'obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio: in tale ipotesi, l'imposta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore ovvero il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP in relazione ai singoli periodi d'imposta, compresi nell'ambito della procedura, autonomamente considerati.

Il presente quadro deve essere utilizzato dalle società e associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:

- società semplici;
- società in nome collettivo ed in accomandita semplice;
- società d'armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza);
- società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
- associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori).

Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

Il quadro IQ è suddiviso in cinque sezioni. Le prime tre attengono alla indicazione dei componenti positivi e negativi rilevanti, per le diverse categorie di soggetti, ai fini della determinazione del valore della produzione netta. In caso di esercizio di attività suscettibili di generare presupposti impositivi diversi, dovrà procedersi separatamente alla determinazione del valore della produzione compilando le sezioni corrispondenti a ciascuna attività, e non è possibile operare compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi. La quarta e la quinta sezione attengono alla determinazione e alla ripartizione territoriale della base imponibile e dell'imposta spettante a ciascuna regione (o provincia).

Nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà di redigere la dichiarazione in euro:

- **tutti gli importi devono essere espressi in tale moneta non essendo possibile indicare alcuni importi in lire e altri in euro;**
- **gli importi vanno espressi in unità di euro (senza tener conto degli zeri prestampati), arrotondando per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro, ovvero per difetto, se inferiore a tale limite (esempio: 55,50 va arrotondato a 56; 65,62 va arrotondato a 66; 65,49 va arrotondato a 65);**
- **le dichiarazioni da presentarsi successivamente alla prima redatta in euro devono essere obbligatoriamente redatte in euro.**

Nelle istruzioni che seguono, per gli importi in cifra fissa viene indicato anche il controvalore in euro.

1.2

Sezione I - Società esercenti attività commerciali o attività finanziarie

La sezione I deve essere compilata dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, a prescindere dal regime di contabilità adottato. Si tratta, in via generale, degli stessi soggetti tenuti, a seconda dei casi, alla presentazione del quadro RF ovvero del quadro RG della dichiarazione dei redditi.

In caso di opzione, ai sensi dell'art.9 comma 2, del citato D.Lgs n. 446, per la determinazione della base imponibile secondo le regole ordinarie, devono compilare la presente sezione, barrando l'apposita casella "Produttori agricoli", anche i seguenti soggetti:

- le società semplici che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir,
- le società di persone ed equiparate che svolgono attività di allevamento e che determinano il reddito eccedente i limiti di cui al citato art. 29 secondo le regole dell'art. 78 dello stesso Tuir;
- le società di persone ed equiparate che svolgono attività di agriturismo e che si avvalgono, ai fini dell'Irpef, del regime forfetario di determinazione del reddito di cui all'art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

L'opzione esercitata ha effetto per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione e per i tre successivi, al termine dei quali può essere revocata.

Sono tenute a compilare la presente sezione, pertanto, anche le società in questione che abbiano esercitato l'opzione del citato comma 2 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 446 nel quadro IQ del "Mod. UNICO 1999 - Società di persone ed equiparate".

Sono comunque tenute alla compilazione della presente sezione le imprese di allevamento che non determinano il reddito eccedente i limiti del suddetto art. 29 secondo le regole del citato art. 78 del Tuir, le imprese di agriturismo che non si avvalgono ai fini dell'Irpef del regime forfetario e le altre imprese agricole che eccedono i limiti di cui al medesimo art. 29.

Ai sensi dell'art. 5 del citato D. Lgs. n. 446 del 1997, la base imponibile è costituita dalla differenza tra la somma dei componenti positivi classificabili nelle voci di cui alla lett. A) del comma 1 dell'art. 2425 del codice civile e la somma dei componenti negativi classificabili nelle voci di cui alla lett. B) dello stesso comma 1 dell'art. 2425, con esclusione delle perdite su crediti, **anche se di natura estimativa (accantonamenti o svalutazioni dirette)**, e dei costi per il personale dipendente classificabili nelle voci B9 e B14.

Indipendentemente dalla collocazione degli stessi nel conto economico, i componenti positivi e negativi concorrono a formare la base imponibile **in ragione della loro corretta classificazione**.

Concorrono a formare la base imponibile i componenti positivi e negativi classificabili in voci di conto economico non indicate nel citato art. 5 del D. Lgs. n. 446 che costituiscono variazioni di componenti positivi o negativi classificabili in voci di conto economico indicate nel suddetto art. 5 di precedenti esercizi ovvero rettifiche di elementi patrimoniali da cui potranno derivare componenti positivi o negativi rilevanti ai fini IRAP in successivi esercizi. Può essere, ad esempio, il caso dei resi e degli sconti, riferiti a vendite di merci di precedenti esercizi, clas-

sificati nella voce E21 del conto economico; oppure, delle rivalutazioni di carattere straordinario delle rimanenze di magazzino, conseguenti al mutamento del criterio valutativo in precedenza adottato, classificate nella voce E20.

I componenti positivi e negativi del conto economico che concorrono a formare la base imponibile IRAP vanno assunti con le variazioni in aumento e in diminuzione a essi apportate ai fini delle imposte sui redditi; ad eccezione di quelle previste dagli artt. 58, 63 e 75, commi 5, seconda parte, e 5-bis, del Tuir e dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

I costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi destinati alla generalità dei dipendenti ovvero costituenti elementi accessori ("fringe benefits") della retribuzione – non classificabili quindi nelle voci B9 e B14 del conto economico – sono ammessi in deduzione nei limiti e alle condizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dal comma 2 dell'art. 65 del Tuir, non sono ammesse in deduzione ai fini IRAP.

Anche se non imputati a conto economico, concorrono alla formazione della base imponibile: il valore normale dei beni di cui all'art.53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci; le plusvalenze di cui all'art. 54, comma 1, lett. d), del Tuir, sempreché relative a beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi; gli altri componenti positivi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir.

Non costituisce destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 460 del 1997, la cessione gratuita alle ONLUS di derrate alimentari e prodotti farmaceutici, effettuata in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale. Il costo di tali beni rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP alle stesse condizioni valesvoli ai fini delle imposte sui redditi.

Per effetto del comma 3 dello stesso art. 13 del D. Lgs. n 460 del 1997, non costituisce, inoltre, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa la cessione gratuita alle ONLUS di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli indicati nel precedente comma 2. In questo caso, tuttavia, il costo dei beni non assume rilievo ai fini della determinazione della base imponibile IRAP.

Gli elementi positivi o negativi tassabili o deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ma non costituenti voci classificabili nel conto economico, non assumono rilievo ai fini della determinazione della base imponibile (ad esempio: ricavi indicati in dichiarazione dei redditi per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della legge n. 662 del 1996 e agli studi di settore di cui all'art. 10, comma 10, della legge n. 146 del 1998; rendita catastale assunta a tassazione ai sensi dell'art. 57 del Tuir anche assenza di proventi effettivamente conseguiti, ferma restando, in questo caso, l'irrelevanza dei componenti negativi afferenti tali immobili imputati al conto economico).

Per la compilazione dei righe della sezione I indicare:

in colonna 1, i valori contabili dei componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della base imponibile IRAP; nel caso in cui il conto economico non risulti redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2425 del codice civile, occorre procedere alla riclassificazione dei componenti secondo il suddetto schema;

nelle colonne 2 e 3, le variazioni in aumento e in diminuzione degli importi contabili derivanti dall'applicazione delle regole di determinazione della base imponibile dell'IRAP;

in colonna 4, il valore di ciascun componente positivo e negativo così come risultante dalla somma algebrica degli importi indicati nelle precedenti colonne.

I soggetti in contabilità semplificata devono compilare la sola colonna 4, indicando i componenti positivi e negativi desunti dalle scritture contabili direttamente riclassificati agli effetti dell'IRAP.

Ai fini della determinazione della base imponibile dei soggetti tenuti alla compilazione della presente sezione, assumono rilievo, in particolare:

- **rigo IQ1**, ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi oggetto dell'attività esercitata. **In colonna 2 va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b), del Tuir destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci.** Nella stessa colonna vanno, inoltre, indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili e per i quali il contribuente si sia avvalso delle disposizioni relative al c.d. "ravvedimento operoso" ai fini penali. In colonna 3, va indicata la quota parte del corrispettivo ricevuto, in caso di lavoro interinale, corrispondente al rimborso dei costi retributivi e contributivi, ove anche tale quota sia stata classificata nella voce A1 del conto economico;
- **rigo IQ2**, importo complessivo delle variazioni dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);
- **rigo IQ3**, importo delle variazioni dei lavori in corso su ordinazione (in caso di valore negativo, l'importo da indicare in colonna 1 e/o 4 deve essere preceduto dal segno meno);
- **rigo IQ4**, incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni;
- **rigo IQ5**, altri ricavi e proventi ordinari, inclusi i contributi in conto esercizio ed esclusi comunque i proventi di tipo finanziario (interessi, dividendi, profitti su realizzo di titoli, ecc.). In colonna 2 va indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, ove non imputato nella voce A5 del conto economico, con esclusione comunque delle plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In caso di rateizzazione, va indicato, in colonna 3, la parte delle plusvalenze, realizzate nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, rinviata ai periodi successivi e, in colonna 2, la quota delle plusvalenze, realizzate in precedenti periodi, di competenza del periodo stesso.

In colonna 2, va inoltre indicato l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei suddetti beni strumentali o dalla loro assegnazione ai soci. In tale colonna va indicato l'importo della riserva per ammortamento anticipato in sospensione d'imposta eventualmente distribuito nel corso del periodo oggetto di dichiarazione.

I contributi erogati in base a norma di legge concorrono in ogni caso alla formazione della base imponibile IRAP, ad eccezione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione (è il caso, ad esempio, del credito d'imposta concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'assunzione di nuovi dipendenti). Non concorre a formare la base imponibile il **premio di cui all'art. 1 comma 2, del D.L. 31 maggio 1999, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, riconosciuto per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.**

In colonna 3 vanno indicati gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi (compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi). Nella stessa colonna va inoltre indicato l'importo ricevuto, in caso di c.d. "lavoro interinale", a titolo di rimborso dei costi retributivi e contributivi, ove classificato nella voce A5. Vanno altresì indicate, in tale colonna, le sopravvenienze e insussistenze relative a componenti del conto economico di precedenti esercizi non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP (come nel caso di fondi per rischi ed oneri non deducibili rivelatisi esuberanti);

- **rigo IQ10**, costi per materie prime, sussidiarie e merci;
- **rigo IQ11**, costi per servizi. Non sono deducibili: i costi sostenuti per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa a meno che la prestazione sia resa da un soggetto – residente o non residente – nell'ambito della propria attività artistica o professionale; i costi per lavoro autonomo occasionale - esclusi quelli sostenuti a fronte dell'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere - di cui all'art. 81, comma 1, lett. e), del Tuir; i costi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente, di cui all'art. 47 del Tuir; gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui all'art. 49, comma 2, lett. c) del Tuir; i costi sostenuti per l'impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l'impresa; i costi sostenuti dall'impiego di personale in base a contratto di lavoro interinale, ad eccezione, in questo caso, della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi. L'importo dei predetti costi (o utili), classificati nella voce B7 del conto economico, va indicato in colonna 3. I costi per servizi collegati a trasferite dei dipendenti o dei collaboratori (quali quelli per vitto, al-

loggio e trasporto) sono deducibili – fermi restando i limiti previsti dall'art. 62, commi 1-bis e 1-ter, del Tuir – a condizione che siano stati sostenuti direttamente dall'impresa ovvero da questa rimborsati analiticamente al dipendente o al collaboratore; non sono, quindi, deducibili oltre alle indennità di trasferta riconosciute ai dipendenti, anche se nei limiti indicati dall'art. 48, comma 5, del Tuir, le c.d. indennità chilometriche;

- **rigo IQ12**, costi per il godimento di beni di terzi. In caso di beni utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. Tale quota è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso per il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA. Se, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, i canoni di locazione finanziaria sono soggetti a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dagli artt. 62, comma 1-bis, e 121-bis del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte dei canoni deducibile. Così, nell'ipotesi di contratto di leasing di un autoveicolo il cui costo sia pari a 60 milioni, tenendo presente che, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir, è deducibile, ai fini del reddito d'impresa, solo un importo pari al 29,17 per cento dei canoni di periodo (35 mil./60 mil. per cento x 50 per cento), la quota di interessi passivi indeducibile ai fini IRAP è pari al 29,17 per cento degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario.
- **rigo IQ13**, ammortamenti delle immobilizzazioni materiali. In colonna 2 va indicato l'importo dell'ammortamento anticipato accantonato in apposita riserva, deducibile ai sensi dell'art. 67, comma 3, del Tuir.
- **rigo IQ14**, ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
- **rigo IQ15**, importo complessivo delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e merci; in caso di valore positivo, l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno più;
- **rigo IQ16**, oneri diversi di gestione. In colonna 2 va indicato l'importo delle minusvalenze derivanti dal realizzo di beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione comunque di quelle derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali. In colonna 3 vanno indicate le perdite su crediti e, se, relative a componenti del conto economico non rilevanti ai fini della base imponibile IRAP, le sopravvenienze passive di cui all'art. 66 del Tuir;
- **rigo IQ17**, accantonamenti deducibili. Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP assumono rilievo gli accantonamenti per rischi e oneri ammessi in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli per rischi su crediti. In tale rigo vanno pertanto indicati esclusivamente gli accantonamenti effettuati ai sensi degli articoli 70, comma 3, (limitatamente a quelli relativi alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia) e 73, commi 1, 2 e 3 del Tuir. Per le imprese in contabilità semplificata rilevano unicamente le quote relative alle indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, sempreché risultino iscritte nei registri di cui all'articolo 18, comma 1, del DPR n. 600 del 1973;
- **rigo IQ21**, deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, comma 1, **lett. a)**, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Si tratta, in particolare: dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (quali, ad esempio, i contributi Inail, Ipsema per il settore marittimo, Enpaia per il settore agricolo), deducibili per il loro intero ammontare. In caso di distacco di personale o di cd. "lavoro interinale" la deduzione spetta all'impresa che utilizza il personale; delle spese relative agli apprendisti, anch'esse integralmente deducibili e, nei limiti del 70 per cento, delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro. Nel **campo 4** va indicato l'importo complessivo di tali deduzioni.

Le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione - ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 - nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, de-

terminano la base imponibile secondo le regole contenute nel comma 1-bis del citato art. 6 del D.Lgs. n. 446 del 1997. In caso di attività svolta non in via esclusiva, l'obbligo di iscrizione nel suddetto elenco ricorre al verificarsi dei requisiti oggettivi stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994. Nel periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo di iscrizione, l'applicazione del citato comma 1-bis dell'art. 6 del D. Lgs. n. 446 è tuttavia subordinata alla verifica, relativamente al medesimo periodo d'imposta, dei requisiti oggettivi di prevalenza di cui al citato decreto ministeriale.

Per tali soggetti, tenuti alla redazione del conto economico ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, assumono rilievo ai fini IRAP, oltre ai componenti positivi e negativi indicati nell'art. 5 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, alcuni componenti positivi e negativi di natura finanziaria. Pertanto, le società in questione sono tenute a indicare anche i seguenti componenti:

- **rigo IQ6**, interessi attivi e proventi assimilati di cui alla voce C16 del conto economico;
- **rigo IQ7**, proventi da partecipazione ai fondi comuni di investimento, al netto del credito d'imposta (di cui alla stessa voce C16 di conto economico);
- **rigo IQ8**, profitti derivanti dal realizzo di attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni (di cui alle voci C15 e C16 del conto economico) e rettifiche di valore delle stesse attività (di cui alla voce D18 del conto economico). **In colonna 2, va indicato il valore normale dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. c), del Tuir, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci;**
- **rigo IQ18**, interessi passivi e oneri finanziari assimilati (di cui alla voce C17 del conto economico);
- **rigo IQ19**, perdite derivanti dal realizzo di attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni (di cui alla voce C17 del conto economico) e rettifiche di valore delle stesse attività (di cui alla voce D18 del conto economico).

1.3

Sezione II - Società esercenti attività agricola

Questa sezione va compilata dalle società semplici titolari di reddito agrario di cui all'art. 29 del Tuir, dalle società di persone ed equiparate esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso art. 29 secondo le disposizioni del successivo art. 78 del Tuir nonché da quelle che esercitano attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'art. 5 della L. 30 dicembre 1991, n. 413 (sempreché non esercitino – o abbiano esercitato nella precedente dichiarazione – l'opzione di cui al citato art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 446).

In caso di esercizio congiunto di attività agricola e di attività di agriturismo, per la quale ci si avvalga del regime forfetario, è consentito compilare la presente sezione cumulando i dati delle due attività. Tuttavia, trattandosi di attività che generano presupposti impositivi autonomi, non è possibile operare eventuali compensazioni tra risultati positivi e risultati negativi; in tal caso, è pertanto necessario compilare due distinti quadri IQ.

In base all'art. 3, comma 1, lett. d), del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, non sono soggetti passivi IRAP i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva nell'anno **1999**, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero (e sempreché non svolgano altre attività rilevanti ai fini del tributo). Tali produttori agricoli, tuttavia, assumono veste di soggetti passivi IRAP se nell'anno 1999 hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 dello stesso art. 34, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari ai sensi dell'art. 20 del citato D.P.R. n. 633 del 1972.

Nel **rigo IQ23** va indicato l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'Iva, compresi i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'art. 29 del Tuir.

Nel **rigo IQ24** va indicato l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola soggetti a registrazioni ai fini IVA. Per i produttori agricoli che nell'anno 1999 hanno adottato il regime speciale semplificato di cui all'art. 34, comma 6 del D.P.R. 633 del 1972 (in quanto nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari superiore a cinque ovvero a quindici milioni ma non a quaranta milioni), si tiene conto degli acquisti inerenti l'attività agricola risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali ancorché non registrate. Si precisa

che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), n. 6, del D.Lgs. n. 446 del 1997, nell'ammontare degli acquisti non devono essere compresi gli interessi passivi inclusi nei canoni di locazione finanziaria. Tali interessi sono determinati in misura pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto di leasing. In caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo e il costo del bene devono essere assunti al netto dell'IVA.

Nel **rigo IQ25**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, **lett. a)**, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. A tal fine, indicare:

- **in colonna 1**, l'importo dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;
- **in colonna 2**, l'importo delle spese relative agli apprendisti;
- **in colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'imposta con contratto di formazione lavoro;
- **in colonna 4**, l'importo complessivo delle deduzioni spettanti.

1.4

Sezione III - Società semplici e associazioni esercenti arti e professioni

La sezione III va compilata dalle società semplici e dalle associazioni esercenti arti e professioni di cui all'art.49, comma 1, del Tuir, per le quali, ai sensi dell'art.8 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, la base imponibile si determina sottraendo dall'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta l'ammontare dei costi inerenti all'attività sostenuti nello stesso periodo d'imposta, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali ed esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.

Anche per tali soggetti vale la previsione **dell'art. 11-bis, comma 1.** del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, in base alla quale i componenti positivi e negativi del valore della produzione si assumono secondo le regole applicabili ai fini della determinazione dei relativi redditi di lavoro autonomo.

Per la determinazione della base imponibile assumono, in particolare, rilievo:

- **rigo IQ27**, compensi derivanti dall'attività professionale o artistica. Riportare la somma degli importi indicati nei **rigi RE3, RE4 e RE5** della dichiarazione dei redditi (con esclusione dei compensi dichiarati per adeguamento ai parametri ai sensi dell'art. 3, comma 126, della citata legge n. 662 del 1996);
- **rigo IQ28**, costi inerenti all'attività esercitata. Indicare l'importo complessivo dei seguenti costi ammessi in deduzione:
 - quote di ammortamento e spese per acquisto di beni mobili di costo unitario non superiore a 1.000.000 (di cui al **rigo RE 7** della dichiarazione dei redditi);
 - canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili, al netto degli interessi passivi (importo di **colonna 2 del rigo RE8** della dichiarazione dei redditi. L'importo degli interessi passivi incluso nei canoni di locazione finanziaria è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente, al netto del prezzo di riscatto, diviso il numero dei giorni di durata del contratto di locazione finanziaria e moltiplicato per il numero dei giorni del periodo di imposta compresi nel periodo di durata del contratto. In caso di canoni con IVA indetraibile per l'utilizzatore, ai fini del calcolo della quota di interessi passivi indeducibile, l'importo dei canoni di periodo o il resto del bene devono essere assunti al netto dell'Iva. Se, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, l'importo dei canoni di locazione finanziaria è soggetto a parziale indeducibilità (come nelle ipotesi previste dall'art. 121-bis del Tuir), la quota di interessi passivi indeducibile è solo quella proporzionalmente riferibile alla parte di canone deducibile. Così, ad esempio, ipotizzando un contratto di leasing avente ad oggetto un autoveicolo il cui costo sia pari a 60 milioni, tenendo presente che in caso di applicazione della lett. b) del comma 1 dell'art. 121-bis del Tuir si renderebbe deducibile ai fini del reddito di lavoro autonomo solo un importo pari al 29,17 per cento (58,33 per cento x 50 per cento) dei canoni di periodo, in sede di determinazione della base imponibile IRAP la quota di interessi passivi indeducibile è pari al 29,17 per cento (58,33 per cento x 50 per cento) calcolata sull'ammontare degli interessi passivi determinati con il sopraindicato meccanismo forfetario;
 - canoni di locazione semplice e/o di noleggio di beni mobili (importo di **rigo RE9** della dichiarazione dei redditi);

- spese relative a immobili (importo di **rigo RE10** della dichiarazione dei redditi); nel caso di immobile utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria stipulato prima del 15 giugno 1990, l'importo deducibile va assunto al netto degli oneri finanziari. La quota dei prelievi oneri è determinata con le stesse regole di calcolo in precedenza illustrate con riguardo ai canoni di locazione finanziaria di beni mobili;
- compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all'attività professionale o artistica (importo di **rigo RE13** della dichiarazione dei redditi);
- spese per consumi di energia elettrica, telefoniche, ecc. (importo di **rigo RE16** della dichiarazione dei redditi);
- spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, di rappresentanza e altre spese (importi deducibili indicati in **colonna 2 dei rigi da RE17 a RE20** della dichiarazione dei redditi).

Nel **rigo IQ29**, vanno indicate le deduzioni spettanti ai sensi dell'art.11, comma 1, **lett. a)**, del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. A tal fine, indicare:

- **in colonna 1**, l'importo dei contributi per assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;
- **in colonna 2**, l'importo delle spese relative agli apprendisti;
- **in colonna 3**, il 70 per cento delle spese relative al personale impiegato nel periodo d'impiego con contratto di formazione lavoro;
- **in colonna 4**, l'importo complessivo delle deduzioni spettanti.

1.5

Sezione IV - Determinazione e riparto della base imponibile e dell'imposta

Nella presente sezione va operata la determinazione e la ripartizione territoriale della base imponibile e della corrispondente imposta.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, il riparto del valore della produzione netta su base regionale va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione o provincia autonoma e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti.

Le retribuzioni vanno assunte per l'importo spettante, così come determinato ai fini previdenziali a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Si comprendono nelle retribuzioni anche i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro si assumono nell'importo contrattualmente spettante.

Nel calcolo delle retribuzioni, vanno escluse quelle relative ai dipendenti distaccati presso terzi ed incluse quelle relative al personale di terzi impiegato in regime di distacco ovvero in base a contratto di c.d. "lavoro interinale".

L'ammontare complessivo delle retribuzioni e degli altri importi suindicati, va riportato nel **rigo IQ31**. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

La stessa regola di ripartizione fra le varie regioni (e province autonome) del valore della produzione netta si applica anche per determinare la quota di tale valore eventualmente derivante da attività produttive svolte all'estero, da parte di soggetti residenti, mediante stabile organizzazione, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi (non assoggettabile a tassazione per mancanza del presupposto territoriale).

Se l'attività esercitata nel territorio di regioni (o provincia autonoma) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all'estero) non è svolta con l'impiego di personale o di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere nei confronti di tali regioni (o province autonome) al riparto territoriale della base imponibile (ovvero all'esclusione da tassazione).

Si considera prodotto all'estero il valore della produzione derivante da attività esercitata mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. La quota parte del valore della produzione attribuibile all'utilizzo di dette navi – esclusa da tassazione – è determinata analiticamente sulla base di apposita contabilità separata, a norma

dell'art. 5 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997. Analoga disciplina si applica alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e a quelli che esercitano la pesca mediterranea. I componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di dette attività e di altre attività eventualmente svolte dalle anzidette imprese, sono imputabili all'attività esercitata mediante l'utilizzazione delle navi iscritte nel registro internazionale per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei componenti positivi rilevanti ai fini IRAP specificamente riferibili alle attività che si considerano prodotte all'estero e l'ammontare complessivo di tutti i componenti positivi rilevanti ai fini IRAP.

Per i soli soggetti che svolgono attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir e che abbiano compilato la sezione II, la ripartizione del valore della produzione netta derivante da tale attività si effettua in misura proporzionalmente corrispondente all'estensione dei terreni ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) ovvero all'estero.

Nel **rigo IQ32** va indicata l'estensione complessiva dei terreni, calcolata in metri quadrati. I soggetti che non devono procedere al riparto territoriale del valore della produzione possono omettere l'indicazione di tale dato.

Nei **righe** da **IQ33** a **IQ35**, va indicato:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del valore della produzione così come risultante dalle precedenti sezioni;
- nella **colonna 2**, l'ammontare del valore della produzione relativo all'attività svolta all'estero, escluso dalla formazione della base imponibile IRAP;
- nella **colonna 3**, la differenza tra l'ammontare di colonna 1 e quello di colonna 2.

Nel **rigo IQ36** va indicato il totale degli importi di segno positivo indicati in colonna 3 dei righe da IQ33 a IQ35.

Nel **rigo IQ37** va indicata la quota di valore della produzione derivante dalla partecipazione a un GEIE (gruppo economico di interesse europeo). Tale quota è attribuita dal GEIE, ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997, direttamente al netto delle deduzioni spettanti ai sensi della richiamata lett. a) del comma 1 dell'art. 11 nonché ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 17 dello stesso decreto. In caso di valore negativo, l'importo da indicare deve essere preceduto dal segno meno.

Nei **righe IQ38** e **IQ39** va indicata, rispettivamente, la quota dell'importo indicato nel rigo IQ36, col. 3, soggetta all'aliquota del 4,25 per cento ovvero del 5,4 per cento e quella soggetta, invece, all'aliquota del 1,9 per cento applicabile nei riguardi dei soggetti che operano nel settore agricolo, intendendosi per tali i soggetti che esercitano attività agricole nei limiti di cui all'art. 29 del Tuir. Nel caso di esercizio di attività agricola ed attività di agriturismo, indicate nella sezione II, la ripartizione del valore della produzione netta va effettuata sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità tenute separatamente ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 633/1972.

Nei **righe** da **IQ40** a **IQ60** devono essere indicati:

- nella **colonna 1**, il codice identificativo della regione ovvero della provincia autonoma (vedere tabella IQ);
- nella **colonna 2**, il valore della produzione imputabile a ciascuna regione o provincia autonoma;
- nella **colonna 3**, la riduzione spettante ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997. Per effetto di tale norma, ai soggetti che, per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, avrebbero fruito di uno dei regimi di esenzione decennale a carattere territoriale dall'Ilor, è riconosciuta una riduzione del valore della produzione realizzato nella regione (o provincia) di ubicazione dello stabilimento o dell'impianto agevolato, pari al reddito che avrebbe fruito di detta esenzione. La spettanza della riduzione è subordinata alla tenuta di apposita contabilità separata; il relativo importo è pari al reddito che sarebbe stato calcolato, ai fini dell'esenzione dell'Ilor, per lo stesso periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- nella **colonna 4**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 2 e quello della colonna 3. In tale colonna, inoltre, va indicato, in corrispondenza della regione o provincia di produzione, le quote di valore della produzione derivante dalla partecipazione a GEIE, indicate nel rigo IQ37. Nel caso in cui tale differenza sia negativa (o pari a zero) non vanno comunque compilate le successive colonne 6 e 8.

- nella **colonna 5**, il codice aliquota: indicare **1** in caso di aliquota ordinaria (4,25 per cento); indicare **2**, in caso di aliquota ridotta (1,9 per cento), indicare **3**, in caso di aliquota maggiorata (5,4%);
- nella **colonna 6**, l'imposta lorda relativa a ciascuna regione o provincia;
- nella **colonna 7**, le detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.lgs. n. 446 del 1997. In particolare, si fa presente che ai sensi dell'art. 17, comma 3, ai soggetti che svolgono attività produttive attraverso stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, di cui alla decisione della Commissione della Comunità europee 1° marzo 1995, n. 95/455/CE, spetta una detrazione dall'imposta di ammontare pari al **1 per cento** dell'ammontare delle retribuzioni per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali relative al **1999**, qualora sussistano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali. L'importo della detrazione così calcolato va detratto in misura proporzionalmente corrispondente all'imposta afferente le singole regioni.
- nella **colonna 8**, la differenza tra l'importo indicato in colonna 6 e quello della colonna 7, che costituisce l'imposta netta spettante a ciascuna regione o provincia.

Se il valore della produzione è assoggettabile in parte ad aliquota ridotta (1,9 per cento) e in parte ad aliquota del 4,25 per cento ovvero del 5,4 per cento, le operazioni di riparto della base imponibile e dell'imposta vanno riferite separatamente alle due quote (utilizzando, se del caso, un quadro aggiuntivo ai soli fini delle operazioni di ripartizione).

1.6

Sezione V - Dati concernenti il versamento dell'imposta

Nel **rigo IQ61** va indicata la somma degli importi di colonna 8 dei rigi da IQ40 a IQ60.

Nel **rigo IQ62** va indicato l'importo della detrazione spettante ai sensi dell'art. 45, **comma 6**, del citato D.lgs. n. 446 del 1997. **Tale detrazione (c.d. clausola di salvaguardia) è pari al cinquanta per cento dell'importo indicato nel rigo IQ57 del "Mod. UNICO 99 - Società di persone ed equiparate"**.

Nel **rigo IQ63**, va indicato l'importo dell'imposta dovuta pari alla differenza tra il rigo IQ61 e il rigo IQ62. Se l'importo di rigo IQ62 è superiore all'importo di rigo IQ61, indicare zero.

Nel **rigo IQ64**, va indicato l'eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione non richiesto a rimborso (importo di colonna 2 del rigo RX2 del "Mod. UNICO 99 - Società di persone ed equiparate").

Nel **rigo IQ65**, va indicato l'ammontare di detta eccedenza utilizzata in compensazione entro la data di presentazione della dichiarazione e indicata nella colonna "Importi a credito compensati" dei modelli di versamento F24.

Nel **rigo IQ66**, va indicato l'importo complessivo delle rate di acconto effettivamente versate o compensate in F24.

La differenza tra l'importo di rigo IQ63 e la somma degli importi dei rigi IQ64 e IQ66, diminuita dell'importo di rigo IQ65, va indicata nel **rigo IQ67** (importo a debito) ovvero **IQ68** (importo a credito).

Versamento dell'acconto

Il versamento in acconto dell'IRAP è dovuto nella misura del 98 per cento dell'importo indicato nel rigo IQ63 (sempreché tale importo superi lire centomila pari a **euro 51,65**) e deve essere effettuato in due rate: la prima, pari al 40 per cento, entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione e la seconda, pari al residuo 60 per cento, nel corso dell'undicesimo mese del periodo d'imposta di competenza; il versamento della prima rata non è dovuto se di importo non superiore a lire 200.000 pari a **euro 103,29**.

È in facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza. Ferma restando, in tal caso, l'applicazione, ai fini del regime sanzionatorio, delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 69 del 1989, convertito nella legge n. 154 dello stesso anno.

TABELLA IQ - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	08	Lazio	15	Sardegna
02	Basilicata	09	Liguria	16	Sicilia
03	Bolzano	10	Lombardia	17	Toscana
04	Calabria	11	Marche	18	Trento
05	Campania	12	Molise	19	Umbria
06	Emilia Romagna	13	Piemonte	20	Valle d'Aosta
07	Friuli Venezia Giulia	14	Puglia	21	Veneto